Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 aprile 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1957
registro n. 14 Presidenza, foglio n. 371

MEDAGLIA D'ARGENTO

FLORIDIA Antonio di Alfonso e di Lucido Leonarda da Palermo, classe 1914, carabiniere, partigiano combattente. — Carabiniere, sorpreso dall'armistizio in Balcania, non esitava un istante ad unirsi alle locali formazioni partigiane, partecipando con esse a numerosi combattimenti e segnalandosi sempre per iniziativa, decisione, perizia e valore. In una particolare circostanza espugnava a colpi di bomba a mano un centro di fuoco che, con le sue armi, sensibilmente molestava l'avanzata degli altri reparti della sua formazione, conseguendo come premio la nomina a sottotenente partigiano. In altra occasione, nel corso di violento contrattacco benchè gravemente ferito a una gamba, rifiutava ogni soccorso e continuava a tenere il comando del proprio reparto fino al raggiungimento completo del successo. Bella figura di combattente e di volontario della libertà. — Jugoslavia, settembre 1943-14 settembre 1944.

Decreto 18 gennaio 1957
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1957
registro n. 14 Presidenza, foglio n. 370

MEDAGLIA DI BRONZO

VILLA Albino di Pompeo e di Secchi Adele da Alseno (Piacenza), classe 1921, soldato fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un distaccamento partigiano, alla testa dei propri uomini attaccava con bombe a mano un centro di fuoco nemico, riuscendo dopo violento corpo a corpo, ad eliminare il presidio ed a catturarne l'arma automatica. Successivamente, mentre muoveva all'attacco di altra posizione nemica, cadeva colpito al petto per l'onore e la libertà della Patria. — Appennino Piacentino, giugno 1944-21 novembre 1944.

(1101)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 marzo 1958, n. 261.

Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è istituito, in ogni Comune, il Patronato scolastico.

L'assistenza può essere estesa alle scuole materne.

Art. 2.

Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali, organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopraddetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.

Art. 3.

Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'art. 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, l'autorità ecclesiastica, la autorità sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato — ai termini dello statuto tipo — è affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avrà, per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale.

Art. 4.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 5.

E' costituita presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implichino variazioni patrimoniali.

Art. 6.

L'attività del Patronato e la sua composizione sono regolate da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo *A* e *B*, secondo che trattasi rispettivamente di Comuni con più o meno di 10.000 abitanti.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla preparazione ed all'approvazione di detti statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

Di regola tale rappresentanza è stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

I soci sono convocati annualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi alla Commissione di cui all'art. 5, che ne dà relazione al Consiglio scolastico provinciale, e designare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

a) con le quote di cui all'art. 7;

b) con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;

c) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;

d) con il contributo del Ministero dell'interno;

e) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

f) con gli utili dell'Economato di cui all'art. 10;

g) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

h) con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

i) con le rendite patrimoniali.

Art. 9.

Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 91 lettera *f*), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, è fissato nella misura minima di lire 50 per abitante.

Art. 10.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura

competente per territorio può essere istituito presso i Patronati scolastici dei Comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato è tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla cassa del Patronato.

Art. 11.

Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione può comandare maestri di ruolo in numero non superiore a cinque per ciascuna Provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.

Art. 12.

Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali è istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui è riconosciuta la personalità guridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i Patronati della Provincia.

I presidenti dei Patronati consorziati eleggono il presidente ed il Consiglio di presidenza del Consorzio provinciale. Ne fa parte di diritto un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il direttore provinciale U.P.A.I.

A questo Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale O.N.M.I., della E.N.P.M.F., della C.R.I., ed eventualmente, su delibera del Consiglio di presidenza, altri esperti di assistenza scolatica

L'attività del Consorzio è regolata da uno statuto tipo preparato ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

Art. 13.

Tutte le cariche del Patronato e dei Consorzi sono gratuite.

Art. 14.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

1) attuare forme di collegamento e di coordinamento della attività dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

2) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere;

3) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno.

Art. 15.

Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:

a) con il contributo a carico dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 16;

b) con il contributo del Ministero dell'interno;

c) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data,

d) con il provento di speciali iniziative promosse dal Consorzio;

e) con le rendite patrimoniali.

Art. 16.

Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'art. 144, lettera *c*), n 7, del testo unico della legge comunale e provinciale è fissato nella misura minima di lire 10 per abitante.

Art. 17.

Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare è costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali un'azione di coordinamento e di stimolo e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati stessi, secondo le norme che stabilirà il regolamento per l'esecuzione della presente legge

Art. 18.

Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958 n. 262.

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella *honoris causa,* le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2.

E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto

stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella *honoris causa*, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Art. 3.

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — TAMBRONI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 263.

Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, è modificata in quella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella delle tasse d'ingresso per gli Istituti di antichità e d'arte

Istituto	Tassa
Agliè Castello	L. 150
Ancona Museo Archeologico	» 100
Aquileia Museo Archeologico Cripta degli Scavi della Basilica	» 100
Baia (*b*) Zona archeologica	» 100
Bari Castello Svevo	» 100
Bologna Pinacoteca	» 100
Cagliari Museo archeologico	» 100
Capri (*b*) (*d*) Grotta Azzurra	» 150
Capri Palazzo di Tiberio e Villa Jovis	» 100
Caserta Ex Reggia	» 100
Caserta Parco	» 100
Caserta (*a*) Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica oltre la tassa per le persone)	» 150
Caserta (*a*) Parco (ingresso per ciascun torpedone oltre la tassa per le persone)	» 500
Caserta (*a*) Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale oltre la tassa per le persone)	» 100
Caserta (*a*) Parco (ingresso per ogni bicicletta oltre la tassa per le persone)	» 100
Cerveteri (*b*) Tombe etrusche e Museo	» 100
Cuma Scavi	» 100
Ercolano (*b*) Scavi e Teatro antico	» 150
Este Museo Atestino	» 100
Ferrara Museo Spina	» 100
Firenze Cappelle Medicee	» 150
Firenze Cenacolo di Andrea del Sarto	» 100
Firenze Galleria dell'Accademia	» 150
Firenze Galleria Palatina e Museo degli Argenti	» 200
Firenze (*e*) Galleria degli Uffizi	» 250
Firenze Museo Archeologico	» 150
Firenze Museo delle Pietre Dure	» 100
Firenze Museo Nazionale	» 150
Firenze Museo di San Marco	» 150
Gavi Ex Forte	» 100
Gubbio Palazzo Ducale	» 100
Isola d'Elba Luoghi Napoleonici	» 100
Langhirano Castello di Torrechiara	» 100
L'Aquila Museo Nazionale	» 100
Lucca Pinacoteca Nazionale	» 100
Mantova Palazzo Ducale	» 150
Merano Castel Tirolo	» 100
Messina Museo Nazionale	» 100
Milano Cenacolo Vinciano	» 200
Milano Pinacoteca di Brera	» 150
Minori Villa Romana	» 100
Modena Galleria Estense	» 150
Moncalieri Appartamenti reali del Castello di Moncalieri	» 100
Monreale Chiostro di Santa Maria Nuova	» 100
Napoli (*b*) Museo Nazionale	» 150
Napoli Museo Floridiana	» 150
Napoli Museo di San Martino	» 150
Napoli Museo di Capodimonte	» 150
Napoli Ex Palazzo Reale	» 100
Nemi (*b*) Museo delle navi di Nemi	» 100
Ostia Scavi (*b*) Scavi di Ostia Antica e Castello di Giulio II	» 150
Ostia Scavi (*a*) (ingresso per ciascuna vettura oltre la tassa per le persone)	» 100
Palermo (*b*) Galleria Nazionale della Sicilia	» 150
Palermo Museo Nazionale	» 150
Palestrina Tempio della Fortuna Primigenia	» 100
Parma Museo di Antichità	» 100
Parma Pinacoteca	» 150
Pavia Certosa	» 150
Perugia Ipogeo dei Volumni	» 100
Perugia Galleria Nazionale dell'Umbria	» 150
Pesto Templi	» 150
Piazza Armerina Mosaici di Casale	» 100
Pisa Museo Nazionale di San Matteo	» 100
Pompei (*b*) Scavi vecchi e scavi nuovi	» 150
Pompei Scavi illuminati	» 300
Pozzuoli Antiquario Flegreo	» 100
Pozzuoli (*b*) Anfiteatro e Tempio di Serapide	» 100
Ravenna Museo Nazionale	» 150
Roma Anfiteatro Flavio	» 150
Roma (*b*) Castel Sant'Angelo	» 200

Roma - *Domus Aurea*	L.	100
Roma - Galleria d'Arte antica	»	100
Roma - Galleria d'Arte moderna	»	150
Roma - Galleria Nazionale di Palazzo Barberini	»	150
Roma - Museo della Via Ostiense a Porta San Paolo	»	100
Roma - Galleria Spada	»	100
Roma - Museo del Palazzo Venezia	»	200
Roma (*b*) - Museo e Galleria Borghese	»	200
Roma - Museo Nazionale Romano	»	200
Roma - Museo Preistorico ed Etnografico « Pigorini »	»	100
Roma - Museo di Villa Giulia	»	100
Roma (*b*) - Terme di Caracalla	»	100
Roma (*b*) - Palatino e Foro Romano	»	200
Roma - Tempio di Porta Maggiore	»	100
Santa Maria Capua Vetere (*b*) - Anfiteatro e Mitreo Campano	»	100
Sassari - Museo Nazionale	»	100
Selinunte - Zona Monumentale	»	100
Siena - Museo Archeologico	»	100
Siena - Pinacoteca	»	150
Siracusa - Museo Archeologico	»	100
Siracusa - Museo Nazionale di Palazzo Bellomo	»	100
Siracusa - Orecchio di Dionisio	»	100
Sirmione (*b*) (*c*) - Grotte di Catullo	»	100
Solunto - Zona archeologica	»	100
Stra - Villa Monumentale	»	150
Taormina - Teatro Greco	»	150
Taranto - Museo Nazionale	»	150
Tarquinia - Museo Tarquiniense e Tombe Etrusche	»	100
Tivoli - Villa Adriana	»	150
Tivoli - Villa d'Este	»	200
Torino - Armeria Reale	»	100
Torino - Museo di Antichità	»	100
Torino - Museo Egizio	»	150
Torino - Palazzo Reale	»	150
Torino - Pinacoteca	»	150
Trapani - Museo Nazionale Pepoli	»	100
Trento - Castello del Buon Consiglio	»	100
Urbino - Galleria delle Marche	»	150
Urbino - Cappella del Perdono nel Palazzo Ducale	»	100
Veio (Isola Farnese) - Scavi	»	100
Venezia - Galleria dell'Accademia	»	200
Venezia - Museo Archeologico	»	100
Venezia - Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	»	150
Venezia - Museo Orientale	»	100

(*a*) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.

(*b*) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

(*c*) Gli abitanti di Sirmione residenti nel Comune sono esenti dal pagamento dietro presentazione della carta di identità.

(*d*) La ripartizione degli introiti della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri fra lo Stato e i comuni di Capri e di Anacapri rimane nella misura disposta dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 562, cioè in ragione del 40 per cento a favore dello Stato e del rimanente 60 per cento a favore dei comuni di Capri e di Anacapri in parti uguali.

(*e*) Nella tassa è compreso il diritto all'uso dell'ascensore in salita e in discesa e al servizio di guardaroba.

Il Ministro: MORO

LEGGE 13 marzo 1958, n. **264**.

Tutela del lavoro a domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.

Art. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più Province dovrà ottenere la iscrizione nel Registro di ciascuna Provincia.

E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

Art. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'art. 2 dovranno essere respinte quando:

1) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie.

Art. 4.

I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'art 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di quindici giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

Art. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo sul lavoro a domicilio.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

1) dal direttore generale della occupazione;

2) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

3) dal direttore generale della previdenza sociale;

4) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

Art. 6.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 7.

Quando per ragioni di urgenza il lavoro a domicilio deve essere svolto in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi.

Art. 8.

Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. E' ammessa la richiesta nominativa.

Art. 9.

Ogni committente dovrà tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, un apposito « libro matricola » per i lavoratori a domicilio, vistato e numerato in ogni foglio dall'Ispettorato del lavoro, nel quale dovranno essere iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione i lavoratori a domicilio.

In tale « libro matricola » saranno segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro e la sua cessazione.

Art. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati; la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 11.

Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione.

Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennità di licenziamento.

Art. 12.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa

corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Art. 13.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio.

Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo.

Art. 14.

La vigilanza sull'esecuzione dèlla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 15.

Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con l'ammenda da lire 2000 a 5000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'art. 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile

Art. 16.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI —
GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n 265.

Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è destinato a sede permanente della Corte costituzionale.

Art. 2.

Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

Art. 3.

In deroga al disposto dell'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

E' abrogato l'art. 43, n. 1, lettera *d*), della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.

Art. 4.

L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Ammini-

strazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 266.

Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità disciplinate da disposizioni particolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di capo laboratorio di 1ª e 2ª classe ed i relativi posti sono soppressi.

In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto è istituito un posto di « capo laboratorio » (coefficiente 900).

Art. 2.

La nomina a capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli aiuti principali, primi aiuti ed aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

Art. 3.

Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di « capo laboratorio ».

Nella prima attuazione della presente legge gli attuali capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati capi laboratorio ai sensi dell'art 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'art 212 del citato testo unico.

Qualora gli stessi non vengano nominati « capi laboratorio » conservano *ad personam* la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli aiuti principali.

Art. 4.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane così modificato:

« Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nello esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 267.

Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa » è sostituita dalla seguente:

ex-646 « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

Nella tabella *B* allegata alla stessa legge, la voce n. 767 « Campane di feltro per cappelli » è sostituita dalla seguente:

ex-767 « Campane di feltro per cappelli, escluse quelle di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

Art. 2.

La voce ex-748 « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici » di cui alla tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici, calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici ».

La voce ex-751 « Biancheria da toletta per i soli asciugamani » di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge è così modificata:

ex-751 « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ».

Art. 3.

Nella tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci:

ex-699 « Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi, esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici ».

ex-714 - « Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiati a stampo, esclusi quelli incollati o cuciti ».

ex-725 - « Linoleum, con supporto di materia tessile, di spessore non superiore a mm. 1,5 ».

Art. 4.

La voce ex-748 - « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici », di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto ».

La voce ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani » di cui al citato art. 12, è così modificata:

ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati, nè compresi altrove ».

Art. 5.

Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4 per cento

Art. 6.

La voce doganale ex-757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura » di cui alla tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è sostituita dalla seguente:

757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi »

Per gli stracci non importati dall'estero l'imposta, prevista dall'art. 2 della citata legge, è dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'art 37 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1958, n. 268.

Autorizzazione al prelevamento di L. 480.605.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 480.605.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1957-58.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 480.605.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro

Fitto di locali (cap n. 350) (per provvedere all'affitto di nuovi locali per il Commissariato dello Stato nella Regione siciliana) .		L. 905.000
Compensi speciali (capitoli numeri 392 e 441-parte)	L. 34.500.000	
Compensi per lavoro straordinario (cap n. 452)	» 20.000.000	
Compensi per lavoro a cottimo (cap n. 451)	» 7.000.000	
Paghe, soprassoldi ed altri assegni fissi agli operai della Zecca (cap n. 450)	» 22.200.000	
		» 83.700.000
(in relazione a straordinarie inderogabili esigenze di riorganizzazione dei servizi di istituto connesse con il particolare sviluppo assunto dalla monetazione)		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale effettuate		
dal personale dell'Amministrazione centrale del tesoro (cap n. 397)	» 22.000.000	
dal personale della Ragioneria generale dello Stato (capitolo n. 422) . . .	» 9.000.000	
		» 31.000.000
(integrazioni indispensabili in relazione a straordinarie inderogabili esigenze dei servizi di istituto nonchè alle maggiori necessità connesse con la più ampia partecipazione di funzionari al corso di specializzazione in scienze amministrative presso l'Università di Bologna ed al II corso di formazione per funzionari direttivi presso il Collegio di Mondragone)		
Compensi speciali (cap. n. 441 - parte) .		» 65.600.000
(integrazione necessaria per remunerare eccezionali prestazioni rese dal personale degli Uffici provinciali del tesoro in relazione all'acceleramento dei lavori per l'adeguamento delle pensioni di guerra dirette)		

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 148) (spese per il pronto soccorso, connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche in diverse zone del territorio nazionale).	L.	300.000.000
	L.	480.605.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 3440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 642 e 31 ottobre 1957, n. 1009;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di L. 480.605.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 350. — Fitto di locali	L.	905.000
Cap. n. 392. — Compensi speciali, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 397. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 422. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 441. — Compensi speciali, ecc.	»	69.500.000
Cap. n. 450. — Paghe, ecc. agli operai della Zecca	»	22.200.000
Cap. n. 451 — Compensi per lavoro a cottimo, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 452. — Compensi per lavoro straordinario agli operai della Zecca, ecc.	»	20.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 148. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	300.000.000
	L.	480.605.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 1. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1958.

Sostituzione di un membro in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1956, e successive modificazioni, relativo alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1956-1959;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio n. 800.182-162 del 24 gennaio 1958, con la quale, in sostituzione del dott. Leonida Pastorello è designato quale rappresentante del predetto Dicastero in seno al Comitato, il dott. prof. Marcello Roscioni;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto il professore dott. Marcello Roscioni, direttore dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante del predetto Ministero in sostituzione del dott. Leonida Pastorello collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1958

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 103

(1757)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1958.

Modalità per l'effettuazione del concorso a posti di insegnante nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 15, primo ed ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1502, concernente la sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1052, in base ai quali, per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella

provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato nei suddetti istituti per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Ai concorsi a cattedre previsti dall'art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, possono partecipare, senza limiti di età, i professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1052.

Art. 2.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi che verranno banditi ai sensi del precedente art. 1, il provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) le domande ed i titoli presentati, che saranno corredati, per ogni candidato, da un certificato in carta libera attestante che il candidato stesso si trova in una delle condizioni previste dal precedente art. 1

Tale certificato deve indicare con precisione: per il servizio di capo di istituto la durata di esso per ciascun anno scolastico, gli istituti o scuole in cui il servizio è stato prestato e le relative qualifiche; per il servizio didattico la durata di esso per ciascun anno scolastico, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito e le relative qualifiche.

Art. 3.

Per tutti i concorsi a cattedre che verranno banditi ai sensi del precedente art. 1, verranno nominate, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, due Commissioni giudicatrici, le quali sono composte come segue:

1) un professore universitario di ruolo, che la presiede;

2) un ispettore centrale della Direzione generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale o, rispettivamente, della Direzione generale dell'istruzione tecnica;

3) un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

4) un capo di istituto di ruolo di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado equiparato, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di divisione;

5) un professore di ruolo di istituti statali di istruzione secondaria equiparato, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione.

Almeno uno dei membri effettivi di ciascuna Commissione dovrà possedere una perfetta conoscenza della lingua tedesca.

Adempierà alle funzioni di segretario di ciascuna delle due Commissioni un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le Commissioni di cui al presente articolo hanno facoltà di aggregare, per ogni concorso a cattedre ed ai fini di speciali valutazioni di titoli, non più di due altri membri con funzioni di consulenza tecnica e senza voto deliberativo.

Per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, ciascuna Commissione disporrà complessivamente di cento punti, nonchè di quindici punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui alla tabella allegata (Allegato *A*).

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può comunque superare il limite massimo di cento. Ciascuna Commissione, nella sua prima adunanza, determinerà i punteggi da attribuire ai titoli per le categorie e nei limiti seguenti:

1) titoli di studio (laurea o diplomi) fino al massimo di punti 25:

2) titoli di cultura (idoneità, abilitazioni, libere docenze, pubblicazioni, ecc.) fino al massimo di punti 25;

3) titoli didattici per insegnamenti di ruolo prestati nell'ultimo decennio anteriore alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e relative qualifiche, fino al massimo di punti 50.

Ai fini della valutazione dei titoli di studio e dei titoli di cultura di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente saranno presi in considerazione, rispettivamente, i titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956) ed i diplomi stranieri di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie dichiarati equipollenti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Per ogni concorso la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di cento punti di cui al precedente art. 3 e limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 60/100.

Nella formazione delle anzidette graduatorie saranno applicate le norme vigenti che stabiliscono riserve di posti, e nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Le graduatorie di cui al precedente art. 4 sono approvate con decreto Ministeriale che sarà pubblicato, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica

istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 6.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto, che non sia prescritto od espressamente richiamato, valgono le norme vigenti in materia di concorsi a cattedre o a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, di avviamento professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1958

Il Ministro: MORO

ALLEGATO *A*

Tabella di valutazione dei titoli supplementari

Titoli supplementari, fino al massimo di punti 15

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (1) partecipanti ad operazioni di guerra		
per ogni anno	punti	1
per frazione di anno	»	0,50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra	»	1
c) Croce di guerra al valor militare	»	2
d) Avanzamento per merito di guerra	»	2
e) Medaglia di bronzo al valor militare	»	3
f) Medaglia d'argento al valor militare	»	5
g) Promozione per merito di guerra	»	5
h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia	»	10
i) Ferita in combattimento	»	2
l) Certificato di patriota	»	0,50
m) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra		
per ogni anno	»	1
per frazione di anno	»	0,50
n) Pena detentiva per attività antifascista e confine di polizia per la stessa attività		
per ogni anno di pena scontata	»	1
per frazione di anno	»	0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di quindici punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i quindici prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i quindici prescritti.

(1) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1958.

Concessione di temporanea importazione per bestiame bovino, nonchè per carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni e esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1957 (registro n. 27, foglio n. 354);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 dicembre 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'11 aprile 1958, la validità della concessione di importazione temporanea, relativa a bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni, prorogata fino all'11 gennaio 1958, col decreto Ministeriale 16 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1958.

Art. 2

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1958
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 270 — BENNATI

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1958.

Contingente di melasso di canapa, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio nell'anno 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna, destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali di importazione, è fissato, per l'anno 1958, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1958
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 292. — BENNATI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958

Approvazione delle modifiche agli articoli 4, 5 ultimo comma, 8 primo comma, 12, 21, 30 secondo comma, 31, nonchè l'aggiunta di altro comma agli articoli 19 e 48 al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, con il quale è stato approvato il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, modificato coi decreti Ministeriali 18 giugno 1955 e 30 giugno 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto in data 20 dicembre 1957, concernenti modifiche agli articoli 4, 5 ultimo comma, 8 primo comma, 12, 21, 30 secondo comma, 31, nonchè l'aggiunta di un altro comma agli articoli 19 e 48, del regolamento predetto;

Ritenuta la opportunità di approvare le modifiche suddette anche per armonizzare le norme contenute in detto regolamento con la vigente legislazione sulle assicurazioni sociali obbligatorie;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4, 5 ultimo comma, 8 primo comma, 12, 21, 30 secondo comma, 31, nonchè l'aggiunta di un altro comma agli articoli 19 e 48 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e modificato con i decreti interministeriali 18 giugno 1955 e 30 giugno 1956, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DE MEO

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

Modifiche e aggiunte al Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti

« Art. 4. — Il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) iscrizione all'Istituto per almeno 15 anni;

b) avvenuto versamento di almeno 180 contributi mensili.

La pensione di vecchiaia è liquidata in base a domanda dell'assicurato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato stesso compie il 60° anno di età se uomo, e il 55° anno se donna, o — se le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma e dal successivo art. 55 del presente regolamento, sono raggiunte dopo il compimento delle dette età — dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, la decorrenza della pensione medesima è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi tra la data anzidetta e quella di presentazione della domanda e la pensione maggiorata come segue:

a) per gli uomini: 6 % per un anno, 13 % per due anni, 21 % per tre anni; 30 % per quattro anni, 40 % per cinque anni;

b) per le donne: per gli anni di differimento compresi tra il 55° ed il 60° anno di età: 3 % per un anno, 6 % per due anni, 10 % per tre anni, 15 % per quattro anni, 22 % per cinque anni, per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età la maggiorazione è quella prevista per gli uomini ed è applicata sulla pensione eventualmente già maggiorata come innanzi.

L'iscritto che abbandoni l'esercizio professionale dopo il 65° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per conseguire tale diritto, può chiedere la liquidazione di una indennità pari a quella prevista dal successivo art. 9 ».

« Art. 5 (ultimo comma). — Qualora non sussista un periodo d'iscrizione all'Istituto di almeno quindici anni — risultante da un effettivo versamento di contributi assicurativi o dall'avvenuto riconoscimento di periodi di attività professionale ai sensi del successivo art. 53 con retribuzione equivalente almeno a quella di redattore ordinario di quotidiano — l'aliquota a) della pensione è computata in tanti quindicesimi quanti sono gli anni interi di iscrizione con la retribuzione predetta. Nel caso in cui — sussistendo il diritto alla pensione ai sensi degli articoli 4 e 55 del regolamento — l'assicurato possa far valere meno di un anno di iscrizione equivalente ai sensi del precedente comma, la misura della pensione di vecchiaia è computata in base al trattamento più favorevole risultante dall'applicazione delle lettere b) e c) di cui al primo comma ovvero con il criterio della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ».

« Art. 8 (primo comma). — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6 e del successivo art. 55 del presente regolamento, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio, spetta una pensione ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro, al coniuge superstite e, in mancanza di essi, ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a di lui carico, ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari ».

« Art. 12. — Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

1) per la vedova, qualora essa passi a nuove nozze;

2) per il vedovo, qualora venga meno lo stato di inabilità al lavoro;

3) per i figli, al compimento del 21° anno di età o quando venga meno lo stato di inabilità al lavoro; per le figlie, al compimento del 21° anno di età o anche prima ove contraggano matrimonio o quando venga meno lo stato di inabilità al lavoro;

4) per il genitore inabile al lavoro, qualora venga meno lo stato di inabilità prima del 60° anno di età.

Conserva il diritto alla pensione di reversibilità dopo il compimento del 21° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato ed il compimento della predetta età ».

« Art. 21. — All'assicurato affetto da tubercolosi in fase attiva ed ai familiari aventi diritto, sono corrisposte le prestazioni sanitarie, economiche con i criteri e nelle misure previste dalle leggi vigenti sulla assicurazione obbligatoria per la tubercolosi ».

« Art. 30 (secondo comma). — Allo scadere della prognosi deve essere trasmesso all'Istituto un certificato di continuazione della malattia ».

« Art. 31. — Ai fini della documentazione delle spese sostenute per malattia, l'iscritto è tenuto a presentare all'Istituto la prescrizione dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, contenente:

a) la data;

b) il nominativo dell'ammalato;

c) l'indicazione dei medicinali prescritti;

d) la firma del medico;

e) il timbro della farmacia dove sono stati acquistati ed il costo dei medicinali forniti;

f) ogni altro documento previsto da disposizioni di legge ministeriali o dell'istituto.

Ogni ricetta è valevole per i medicinali in essa prescritti e per la loro ripetizione entro i termini di durata della prognosi e comunque entro il termine della malattia risultante dal certificato definitivo.

Nel caso in cui, per disposizione di legge, la ricetta è trattenuta dal farmacista, deve essere presentata copia vistata dallo stesso ».

« Art. 19, comma aggiunto. — Il giornalista disoccupato deve confermare, mese per mese, con dichiarazione scritta la continuità del suo stato di disoccupazione involontaria.

« Art. 48, comma aggiunto. — I contributi o le quote di contributo di cui al presente articolo, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al giornalista, al quale devè essere restituita.

Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.

Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati alla assicurazione per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti è restituito d'ufficio all'iscritto o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione ».

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Determinazione degli uffici giudiziari per il cui funzionamento lo Stato cederà in uso ai Comuni, nei quali gli uffici stessi hanno sede, attrezzature e mobili ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 25.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 25, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di attrezzature e mobili agli uffici giudiziari;

Decreta:

Sono determinati, come segue, gli uffici giudiziari per il cui funzionamento lo Stato cederà in uso ai Comuni, nei quali gli uffici stessi hanno sede, attrezzature e mobili ai sensi della legge summenzionata:

Distretto della Corte di appello di Ancona:

Tribunali, Procure e Preture di Fermo, Macerata e Pesaro;

Pretura di Cagli, Cingoli, Civitanova Marche, Macerata Feltria, Montegiorgio, Montalto Marche, Novafeltria, Osimo, Sassoferrato, Visso, Ripatransone.

Distretto della Corte di appello di Bari:

Pretura di Accadia, Acquaviva delle Fonti, Altamura, Apricena, Ascoli Satriano, Barletta, Biccari, Bisceglie, Bitonto, Bovino, Casamassima, Corato, Deliceto, Gioia del Colle, Giovinazzo, Manfredonia, Molfetta, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Rodi Garganico, Rutigliano, Ruvo di Puglia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Serra Capriola, Spinazzola, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vieste, Volturara Appula, Putignano.

Distretto della Corte di appello di Bologna:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale e Procura di Bologna;

Tribunali, Procure e Preture di Forlì e Parma;

Tribunale di Modena;

Preture di Bagno di Romagna, Bardi, Bettola, Borgo Val di Taro, Carpi, Castell'Arquato, Castelnuovo nei Monti, Castiglione dei Pepoli, Cento, Correggio, Faenza, Fidenza, Fiorenzuola d'Arda, Guastalla, Mirandola, Montecchio Emilia, Pavullo nel Frignano, Rocca San Casciano, Sassuolo, Sogliano al Rubicone, Finale Emilia, Comacchio e Lugo.

Distretto della Corte di appello di Brescia:

Preture di Asola, Almenno San Salvatore, Breno, Casalmaggiore, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Clusone, Gardone Val Trompia, Gonzaga, Grumello del Monte, Iseo, Lonato, Lovere, Rovato, Verolanuova, Viadana, Zogno.

Distretto della Corte di appello di Cagliari:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Cagliari;

Tribunali, Procure e Preture di Lanusei, Oristano, Sassari e Tempio;

Tribunale e Pretura di Nuoro;

Preture di Ales, Alghero, Bitti, Bonorva, Bosa, Busachi, Calangianus, Cuglieri, Decimomannu, Dorgali, Gavoi, Ierzu, Iglesias, Ittiri, La Maddalena, Macomer, Mogoro, Muravera, Nulvi, Olbia, Orani, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Pula, San Niccolò Gerrei, Santadi, Sant'Antioco, Senorbì, Serramanna, Seui, Sinnai, Siniscola, Sorgono, Sorso, Terralba, Teulada, Thiesi, Tortolì, Villacidro, Ghilarza.

Distretto della Corte di appello di Caltanissetta:

Preture di Barrafranca, Centuripe, Gela, Regalbuto, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino, Troina, Valguarnera, Villalba, Villarosa, Piazza Armerina.

Distretto della Corte di appello di Catania:

Tribunali, Procure e Preture di Modica, Ragusa e Siracusa;

Preture di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Comiso, Ferla, Grammichele, Lentini, Masca-

lucia, Militello in Val di Catania, Mineo, Niscemi, Noto, Pachino, Ramacca, Randazzo, Scicli, Sortino, Trecastagni, Vittoria, Vizzini, Palazzolo Acreide.

Distretto della Corte di appello di Catanzaro:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Catanzaro;

Sezione di Corte di appello, Sezione Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Reggio Calabria;

Tribunali, Procure e Preture di Castrovillari, Cosenza, Crotone, Nicastro, Rossano, Vibo Valentia;

Preture di Acri, Amantea, Ardore, Arena, Bianco, Borgia, Bova, Brancaleone, Campana, Cariati, Cassano Ionio, Caulonia, Cetrano, Chiaravalle Centrale, Cinquefrondi, Cirò, Cittanova, Corigliano Calabro, Cropalati, Cropani, Filadelfia, Gallina, Gasperina, Maida, Melito di Porto Salvo, Mileto, Montalto Uffugo, Normanno, Nicotera, Nocera Terinese, Oriolo, Paola, Petilia Policastro, Pizzo, Rogliano, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore, San Sosti, Santa Severina, Savelli, Scalea, Scigliano, Serra San Bruno, Siderno, Sinopoli, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Spezzano della Sila, Spezzano Albanese, Squillace, Stilo, Strongoli, Taurianova, Taverna, Tiriolo, Trebisacce, Tropea, Verbicaro, Villa San Giovanni, San Marco Argentano

Distretto della Corte di appello di Firenze:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Firenze.

Tribunali, Procure e Pretura di Grosseto, Montepulciano, Pisa e Pistoia, Siena;

Preture di Arcidosso, Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Cascina, Pietrasanta, Piombino, Pitigliano, Pontassieve, Portoferraio e San Miniato.

Distretto della Corte di appello di Genova:

Tribunale, Procura e Pretura di Massa;

Tribunale e Pretura di San Remo;

Preture di Albenga, Aulla, Bordighera, Cairo Montenotte, Carrara, Finale Ligure, Pontedecimo, Recco, Sarzana, Savona, Taggia e Ventimiglia.

Distretto della Corte di appello di L'Aquila:

Tribunali, Procure e Preture di Avezzano, Chieti, Lanciano, Sulmona e Vasto;

Tribunale e Pretura di Pescara;

Preture di Atessa, Barisciano, Bisenti, Campli, Capestrano, Carsoli, Casalbordino, Casoli, Castelvecchio Subequo, Castiglione Messer Marino, Celano, Città Sant'Angelo, Civitella del Tronto, Gioia dei Marsi, Gissi, Giulianova, Lama dei Peligni, Loreto Aprutino, Montereale, Montorio al Vomano, Notaresco, Orsogna, Ortona a Mare, Penne, Pescina, Pianella, Pizzoli, Popoli, San Demetrio nei Vestini, San Valentino d'Abruzzo, Tagliacozzo, Torre dei Passeri, Tossiccia, Trasacco e Villa Santa Maria, Torricella Peligna.

Distretto della Corte di appello di Lecce:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale e Pretura di Lecce;

Tribunali, Procure e Preture di Brindisi e Taranto;

Preture di Alessano, Fasano, Francavilla Fontana, Galatina, Gallipoli, Grottaglie, Maglie, Manduria, Mesagne, Nardò, Oria, Ostuni, Otranto, San Vito dei Normanni, Tricase e Ugento.

Distretto della Corte di appello di Messina:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Messina;

Preture di Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Lipari, Naso, Novara di Sicilia, Raccuja, Rometta, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, San Fratello e Tortorici.

Distretto della Corte di appello di Milano:

Tribunali, Procure e Preture di Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio;

Preture di Bormio, Cassano d'Adda, Casteggio, Desio, Legnano, Mortara, Saronno e Varzi.

Distretto della Corte di appello di Napoli:

Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura e Pretura di Napoli;

Tribunali, Procure e Preture di Ariano Irpino, Larino, Salerno e di Vallo della Lucania;

Tribunale e Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi;

Preture di Afragola, Airola, Amalfi, Arienzo, Aversa, Boiano, Calabritto, Calitri, Camerota, Cantalupo del Sannio, Capaccio, Capracotta, Capri, Capriati al Volturno, Carovilli, Casacalenda, Casoria, Castel Baronia, Castellabate, Castellammare di Stabia, Castel San Vincenzo, Castropignano, Cervinara, Cicciano, Forlì del Sannio, Frigento, Gioi Cilento, Gragnano, Guardia Sanframondi, Guglionesi, Ischia, Lacedonia, Laurino, Maddaloni, Marano di Napoli, Marcianise, Marigliano, Mercato San Severino, Montagano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Palata, Paternopoli, Piedimonte d'Alife, Pisciotta, Portici, Postiglione, Pozzuoli, Procida, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, Santa Maria Capua Vetere, Sarno, Solopaca, Sorrento, Teano, Torchiara, Trentola Ducenta, Trivento, Grottaminarda e Termoli.

Distretto della Corte di appello di Palermo:

Tribunale, Procura e Pretura di Termini Imerese;

Pretura di Alcamo, Aragona, Bagheria, Bisacquino, Caccamo, Cammarota, Canicattì, Carini, Castelbuono, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Cattolica Eraclea, Collesano, Corleone, Erice, Favara, Gangi, Lercara Friddi, Licata, Menfi, Mezzoiuso, Monreale, Montemaggiore, Belsito, Naro, Palma di Montechiaro, Partanna, Partinico, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Racalmuto, Ravánusa, Ribera e Santa Margherita di Belice.

Distretto della Corte di appello di Perugia:

Tribunale, Procura e Pretura di Terni;

Tribunale e Pretura di Perugia;

Preture di Amelia, Città della Pieve, Città di Castello, Gualdo Tadino, Narni, Norcia e Todi.

Distretto della Corte di appello di Potenza:

Tribunali, Procure e Preture di Lagonegro, Matera e Sala Consilina;

Preture di Acerenza, Bella, Brienza, Calvello, Ferrandina, Genzano di Lucania, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Montesano sulla Marcellana, Muro Lucano, Noepoli, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Pisticci, Rionero in Vulture, Sapri, Stigliano, Tolve e Viggiano.

Distretto della Corte di appello di Roma:

Tribunali, Procure e Preture di Frosinone e Viterbo;

Preture di Albano Laziale, Alvito, Anzio, Borgocollefegato, Castelnuovo di Porto, Cittaducale, Civitavecchia, Fara in Sabina, Orvinio, Palestrina, Paliano, Palombara Sabina, Poggio Mirteto, Pontecorvo, Roccamonfina, Roccasinibalda, Ronciglione, Segni, Sora, Tivoli e Valentano.

Distretto della Corte di appello di Torino:
Tribunali, Procure e Preture di Aosta, Ivrea, Novara e Saluzzo;
Tribunale e Pretura di Tortona;
Preture di Avigliana, Borgo San Dalmazzo, Cavour, Ceva, Ciriè, Chivasso, Cuorgnè, Demonte, Dogliani, Domodossola, Donnaz, Lanzo Torinese, Mombercelli, Moncalieri, Moncalvo, Nizza Monferrato, Racconigi, Santhià, Savigliano, Serravalle Scrivia, Strambino Romano, Susa, Venasca e Vignale.

Distretto della Corte di appello di Trento:
Tribunale, Procura e Pretura di Rovereto;
Preture di Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Riva e Silandro.

Distretto della Corte di appello di Trieste:
Tribunale, Procura e Pretura di Tolmezzo;
Tribunale e Procura di Udine;
Preture di Codroipo, Gemona del Friuli, Latisana, Maniago, Palmanova, San Daniele nel Friuli e Tarcento.

Distretto della Corte di appello di Venezia:
Corte di appello, Procura generale, Tribunale e Pretura di Venezia;
Tribunali, Procure e Preture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona;
Preture di Adria, Asolo, Caprino Veronese, Conegliano, Cortina d'Ampezzo, Este, Feltre, Ficarolo, Legnago, Lendinara, Lonigo, Montagnana, Piove di Sacco, San Donà di Piave e Soave.

Roma, addì 3 marzo 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 170 — BENVENUTO

(1695)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Castelnuovo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Castelnuovo:

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castelnuovo (Verona);

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare con la natura pianeggiante del terreno, con la sua vegetazione arborea e con le sue piccole insenature, un quadro naturale di non comune bellezza paesistica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di un ampio e profondo panorama,

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Castelnuovo, confinante a nord, con la sponda nord del torrente Dugale; ad est, a metri 300 (trecento) dalla sponda del lago di Garda; a sud, con il confine comunale di Peschiera; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Castelnuovo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 8 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 4 maggio 1955

Il giorno 4 maggio 1955, alle ore 10, convocata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona

(*Omissis*)

CASTELNUOVO - Vincolo d'insieme

La Commissione riconosce all'unanimità che la fascia costiera del lago di Garda, di pertinenza del comune di Castelnuovo è importante ai fini paesistici e panoramici Si tratta di una fascia pianeggiante, coltivata a prato e arborata in massima parte da alberi d'alto fusto che costituiscono belvedere nei confronti dello stesso lago Canneti, nelle piccole insenature, sorgono dall'acqua e completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico Oltre a ciò il vincolo si rende utile da un punto di vista paesistico generale al fine di non creare interruzione che potrebbero essere pericolose nei confronti dell'intera fascia costiera veronese che da Peschiera corre fino a Malcesine

La zona di cui si tratta è vincolabile ai sensi del comma quarto dell'art 1 della legge 29 giugno 1939, n 1497 e del comma quinto dell'art 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, poiche costituisce quadro naturale di particolare importanza paesistica

I confini della zona vincolata sono stabiliti nei seguenti a nord, con la sponda nord del torrente Dugale, a est a metri 300 dalla sponda del lago di Garda, a sud, con il confine di Peschiera, a ovest, con il lago di Garda

(*Omissis*)

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1918, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Peynetti e il dott. Riccardo Boutet sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso comprendente la zona dei Ronchi, l'azienda Capretti e il villaggio Pasotti, sito nell'ambito del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso comprendente la zona dei Ronchi, l'azienda Capretti e il villaggio Pasotti, sito nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brescia;

Riconosciuto che il complesso predetto ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua dolce linea collinare coltivata a mandorleti e vigneti, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza panoramica visibile dalle alture circostanti ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama verso il castello e le Prealpi bresciane;

Decreta:

Il complesso sito nel territorio del comune di Brescia, confinante con via San Rocchino, via Pusterla, via Panoramica, con mappali numeri 2875, 3186, 1281, 1181, 1284, 1684, con la strada consorziale, coi mappali numeri 1235, 1593, 1212, 1211, 1109, 1781, 1016, 1015 e con la strada comunale di Boccabella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Adunanza del 18 febbraio 1957
Verbale n. 1

(*Omissis*).

1) BRESCIA - *Revisione del vincolo della zona dei Ronchi ad est della via San Rocchino*

In merito al provvedimento di vincolo deliberato dalla Commissione nella seduta del 23 giugno 1955 nei riguardi delle aree dell'azienda Capretti e villaggio Pasotti situate ai lati della zona dei Ronchi a est della via San Rocchino, e del vincolo posto a quest'ultima nella precedente seduta del 2 ottobre 1954, viene rilevato la necessità di un unico provvedimento di vincolo che includa tanto la zona dei Ronchi quanto quelle vicine dell'azienda Capretti e villaggio Pasotti

LA COMMISSIONE

Preso atto delle osservazioni ministeriali di cui la nota sopraindicata,

Considerato che il complesso della zona dei Ronchi a est della via San Rocchino, dell'azienda Capretti e del villaggio Pasotti coltivato a mandorleti e vigneti, costituisce, alle pendici dei Ronchi, con la sua dolce linea collinare, un quadro naturale di incomparabile bellezza e visibile dalle alture del Castello (già vincolate),

Constatato che dalle strade che attraversano e che circondano tutta la zona in questione, si può godere l'ampio panorama verso il castello e le Prealpi bresciane,

Considerato che un indiscriminato sviluppo edilizio pregiudicherebbe in modo irreparabile la caratteristica della zona sopra indicata,

Delibera

all'unanimità il provvedimento di vincolo ai sensi dell'art 1 n 4 sulla zona in questione e nel seguente modo

tutti i mappali facenti parte del complesso della zona dei Ronchi della zona azienda Capretti e villaggio Pasotti delimitato come segue dalla via San Rocchino, dalla via Pusterla, dalla via Panoramica, dai mappali 2875, 3186, 1281, 1181, 1284, 1684 dalla strada consorziale, dei mappali 1235, 1593, 1212, 1211, 1109, 1781, 1016, 1015 e dalla strada comunale di Boccabella.

(*Omissis*).

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 3505 in data 19 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè emigrato, del sig. Doriano Monfardini, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro) con il sig. Alfonso Sabatini;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Alfonso Sabatini è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Doriano Monfardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia n. 65/9213 in data 19 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè chiamato ad altro incarico, del sig. Giuseppe Negrini rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione italiana sindacati lavoratori con il sig. Giusto Sartorio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Giusto Sartorio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Giuseppe Negrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari n. 8281 in data 3 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Giuseppe Stagno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Tito Usai del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Tito Usai, funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, è designato a sostituire, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena n. 3900 in data 17 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Liborio Cataliotti, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siena e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Giuseppe Stagno, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Stagno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena è chiamato a far parte, in qualità di presidente

della Commissione provinciale per il collocamento di Siena, in sostituzione del sig. Liborio Cataliotti, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 9578 in data 28 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Giovanni Risoldi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Luigi Filippi, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Filippi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, è chiamato a far parte, in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna, in sostituzione del dott. Giovanni Risoldi, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Firenze, approvato con regio decreto 1° maggio 1913; il primo elenco suppletivo, approvato con regio decreto 3 dicembre 1922, e il secondo elenco suppletivo, approvato con decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 4287;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Firenze;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Togni

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Firenze

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
491 (*)	Tutte le falde sotterranee ricadenti nel bacino del fiume Bisenzio ed affluenti.	Montemurlo, Prato, Signa, Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano.	*Da ovest verso sud* Ponte torrente Agna presso Montale, sponda sinistra stesso torrente fino allo sbocco nel torrente Calice Sponda sinistra di quest'ultimo torrente fino allo sbocco nel torrente Ombrone Sponda sinistra detto torrente fino allo sbocco nel fiume Arno. Sponda destra fiume Arno fino alla stazione ferroviaria Cascine Rilevato ferroviario Cascine Rifredi fino al sottopassaggio della comunale Rifredi-Sesto-Villa Corsini. Strada Pozzino-Quinto-ponte sul torrente Zambra Sponda destra torrente Zambra fino a Villa Ginori-Villa Ginori-Molino delle Forbici Querceto Strada Sesto-Settimello-Torricella-Colle di Sotto-San Donato-La Chiusa Sponda destra torrente Marino fino al Molino Valigari Strada Molino Valigari ponte alle Palle-La Quercia Strada provinciale Sesto-Prato fino a La Macine Strada La Macine-Santa Cristina-Filettole Carteano-Querciatino Diga di Santa Lucia Strada Santa Lucia-La Lastre-Figline di Prato Strada Figline di Prato in sinistra del torrente Bardena Strada Bagnolo- Montale fino al ponte sul torrente Agna, presso Montale

(*) Numero d'ordine progressivo relativo all'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia, approvato col decreto reale 1° maggio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1913

Visto, *il Ministro* Togni

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1958

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, con il quale fu ricostituito il Consiglio direttivo dell'Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, concernente la composizione del Consiglio direttivo del l'Istituto cotoniero italiano;

Vista la lettera n. 10738 del 26 febbraio 1958, con la quale l'Istituto cotoniero italiano ha designato, ai sensi del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 993, il comm. Osiris Cavalleri in sostituzione del dott. Luigi Passardi, recentemente deceduto;

Decreta:

Il comm. Osiris Cavalleri è chiamato a far parte, in rappresentanza degli industriali cotonieri, del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano, in sostituzione del dott. Luigi Passardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1777)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 marzo 1958

Sistemazione in ruolo degli insegnanti di educazione fisica allontanati dal servizio prima del compimento del 65° anno di età e degli insegnanti di scuole passate allo Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 12, 16 e 20 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Ordina:

Art. 1.

Possono essere inquadrati nel ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica, istituito ai sensi del l'art. 12 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, gli insegnanti già di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che, collocati a riposo prima del compimento dei 65 anni per limite di età o di servizio, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo;

b) non si siano verificate nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dal l'art. 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che, essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

Art. 2.

Nello stesso ruolo organico possono essere inquadrati, altresì gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

Art. 3.

Non possono aspirare al collocamento nel ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'Albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo art 4, non sia trascorso il termine di esclusione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può, altresì, aspirare al collocamento in ruolo chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande per l'inquadramento nel ruolo anzidetto, redatte in carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve indicare:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) gli estremi del provvedimento in base al quale fu disposto l'allontanamento dal servizio o l'inquadramento nel ruolo dei maestri elementari;

c) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni. E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato La domanda deve essere, infine, datata e firmata dal candidato: essa sarà inoltre vistata dal capo d'Istituto o dal direttore didattico, secondo che il candidato stesso presti servizio in una scuola di istruzione secondaria ovvero in una scuola elementare.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
e) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;
f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto;
g) originale o copia notarile del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;
h) originale o copia conforme del provvedimento di cessazione dal servizio, ovvero un certificato dal quale risulti il motivo e la decorrenza della cessazione stessa.

Gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato governatorato di Roma, dovranno, invece allegare un certificato attestante il loro inquadramento nel ruolo dei maestri elementari, a seguito della statizzazione delle anzidette scuole per effetto della legge 5 dicembre 1941, n. 1435;
i) stato di famiglia;
l) dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato o ad altri Enti, e i certificati relativi ai servizi stessi, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 e dell'art. 20, secondo comma, della legge.

I documenti sopraelencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo, e quelli di cui alle lettere b), c), d), f), i) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presente Ordinanza.

Sono esonerati dal presentare i documenti indicati alle lettere f) e i) gli aspiranti che alla data del 30 settembre 1957 abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

Art. 6.

La domanda documentata deve essere inoltrata per raccomandata. L'Amministrazione non risponde delle domande e dei relativi documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione della domanda e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche non imputabile all'aspirante, importa la irricevibilità della domanda stessa.

Le domande che risultassero redatte o documentate non conformemente a quanto stabilito dai precedenti articoli 4 e 5 non saranno ritenute valide.

E' ammessa solo la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti (insufficienza di bollo, firma di autorità non competente, ecc.), per la quale sarà concesso all'aspirante un termine non superiore ai giorni trenta.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1958

Il Ministro: Moro

(1748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 708 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1956, il 1957 e il 1958 per impianti la prima volta ammessi al contributo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 708 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Primi acconti per contributi spettanti per il 1956, il 1957 e il 1958 per impianti la prima volta ammessi a contributo
(seguito al provvedimento n. 687 del 27 dicembre 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, e cap IV del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo relativo agli anni 1956, 1957 e 1958

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 30 giugno 1958

Anonima Produzione Idroelettrica - Padova
383 Impianto Sant'Antonio - L 2
P Zanini di M Cavazzani - Thiene
385 - Impianto Menador - L 0,62
Cav Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti)
389 - Impianto San Vincenzo Vacri - L 0,27
Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento)
392 - Impianto Castelpietra - L. 1 25.
Società Selt-Valdarno - Firenze
394 - Impianto La Penna L 2,60.
397 - Impianto Sillano I. L 1,65
Società Vizzola - Milano
396 - Impianto Lanzada L 2,70

(1795)

Provvedimento n. 709 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti: 1) Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953; 2) Impianti respinti o ritirati; 3) Rettifiche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n 709 del 2 aprile 1958 ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti

1) *Misura del contributo definitivo per l'anno 1953*
(seguito al provvedimento n 689 del 27 dicembre

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per l'impianto presso indicato, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione del contributo con l'applicazione dell'aliquota indicata sui kWh prodotti dall'impianto a decorrere dalla dat

della prima lettura eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 28 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre trenta giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento del contributo, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Romana di Elettricità - Roma

33 - Impianto Fontecupa (1950): L. 0,27499.

2) *Impianti respinti o ritirati*

a) Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti nei provvedimenti n. 348 e 354, ha deciso di non dare seguito alle domande di contributo per gli impianti sottoelencati:

Ditta F.lli Di Lenarda - Coderno di Sedegliano (Udine):

271 - Impianto Coderno.

Gestione Autonoma Impianti Demaniali Idroelettrici - Torino

326 - Impianto Mazze Canavese.

Società Idroelettrica Meridionale - Catania

327 - Impianto Acicastello.

Ditta Guardi Paolo - Bussoleno (Torino):

356 - Impianto Condove.

Società Molini Albani - Pesaro

357 - Centrale Montecatini.

Consorzio Elettrico Luson - Bressanone:

371 - Impianto Luson.

Ditta Rosano Pasquale - Belvedere Marittimo (Cosenza)

378 - Centrale elettrica Rosano.

b) Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la Società Romana di Elettricità ha ritirato la domanda a suo tempo avanzata relativa all'impianto di S. Agnello.

3) *Rettifiche*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche a seguito di ulteriori elementi acquisiti:

a) A parziale rettifica del provvedimento n. 687 del 27 dicembre 1957, punto 2, viene precisato che la domanda di contributo riguardante l'impianto Codelago-Devero della Società Edison era stata precedentemente ritirata dall'azienda interessata in data 16 marzo 1957.

b) *Società Selt-Valdarno - Firenze*.

Impianto Nera Montoro: a modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 629 del 27 dicembre 1957, il contributo definitivo per l'anno 1956 è modificato in L. 0,20529 invece di L. 0,19645.

(1796)

Provvedimento n. 710 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 710 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti

Misura del contributo definitivo per l'anno 1954
(seguito al provvedimento n. 690 del 27 dicembre 1957)

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per l'impianto appresso indicato, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione del contributo con l'applicazione dell'aliquota indicata sui kWh prodotti dall'impianto, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 28 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento del contributo, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Romana di Elettricità - Roma

33 - Impianto Fontecupa (1950): L. 0,27765.

(1797)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Operai pellettieri », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1958, i poteri conferiti all'avv. Perugino Sicilia commissario della Società cooperativa « Operai pellettieri », con sede in Brescia, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1958.

(1477)

Nomina del liquidatore governativo della Società cooperativa « Val di Sangro », con sede in Castel di Sangro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1958 il sig. Loreto Di Loreto è stato nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società cooperativa « Val di Sangro », con sede in Castel di Sangro.

(1479)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « La Felsinea », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1958, il prof. dott. rag. Angelo Sgubbi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa « La Felsinea », con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Mario Dolcini.

(1476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco, visto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 267 del 28 ottobre 1957, n. 279 del 12 novembre 1957 n. 292 del 27 novembre 1957, n. 313 del 18 dicembre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N	Data	Gazzetta Ufficiale N	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 30-1-1958 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg Agr N.	Foglio	Ammontare indennità arroton. (capitale nominale) L.	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	ANGELONI Raffaele e Augusta Flora fu Emilio, in parti uguali	Manfredonia	21 63 83	2242	19-11-52	295 s o 2	20-12-52	3961/1865	5- 3-58	4	71	2 250 000	530 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BEVILACQUA Carlo fu Nicola	Campomarino	12 57.55	3693	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	3962/1866	5- 3-58	4	72	1.770.000	385.000	Id Id	Id.
3	BEVILACQUA Gennaro fu Nicola	Campomarino	17 52 42	3444	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	4080/1984	5- 3-58	4	73	2.465.000	535.000	Id Id	Id.
4	BEVILACQUA Giuseppe fu Luigi	S. M. in Pensilis	137 59 75	3446	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	4081/1985	5- 3-58	4	74	16.670 000	3 650.000	Id Id	Id
5	BEVILACQUA Michele fu Carlo	S. M. in Pensilis	14.35 99	3447	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	4082/1986	5- 3-58	4	75	1.585.000	345 000	Id Id	Id
6	CANDELA Ettore fu Luigi	Termoli	12.67 93	3450	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	4083/1987	5- 3-58	4	76	1.355.000	295.000	Id Id	Id
7	DE CRISTOFARO Letizia fu Umberto	Guglionesi	111.44 01	4130	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	4084/1988	5- 3-58	4	77	8.680.000	1 900 000	Id Id	Id
8	DEL BALZO Giulio fu Gioacchino	Matera	52 89 62	3024	20-11-52	9 s. o.	13- 1-53	3963/1867	5- 3-58	4	78	3 170.000	740.000	Id Id	Id
9	DE MATTHAEIS Maria fu Giambattista	Rotello	10 64 39	3155	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	379[illegible]/1700	5- 3-58	4	79	1.565.000	340 000	Id Id	Id
10	DE NORA Raffaele fu Vito	Altamura	37.25.00	2413	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	3964/1868	5- 3-58	4	80	3.230.000	755 000	Id Id	Id.
11	DI MISCIO Antonio di Gerardo	Asc. Satriano	19.20 42	3462	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	4087/1991	5- 3-58	4	81	1.945.000	425.000	Id Id	Id.
12	DI MOLA Pietro e Saverio di Giovanni	Manfredonia	13.48.78	2050	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	4088/1992	5- 3-58	4	82	1 360 000	325 000	Id Id	Id
13	GAMBONE Giuseppe Costantino fu Lorenzo	Melfi	50 05 91	2607	29-11-52	7 s o. 1	10- 1-53	4089/1993	5- 3-58	4	83	1.740 000	375 000	Id Id	Id.
14	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	Castellaneta	192 84.59	3409	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	3966/1870	5- 3-58	4	84	15.655.000	3.780 000	Id Id	Id
15	GIULIANI Antonio fu Vito-Orazio (eredi)	Foggia	178 35.56	4141	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	3967/1871	5- 3-58	4	85	5 300 000	1.160 000	Id Id	Id.
16	GROSSI Mario fu Tommaso	Craco	48 59 39	2096	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52	4091/1995	5- 3-58	4	86	875 000	210.000	Id Id	Id.
17	IATTA Lucia fu Giovanni	Ruvo	43.09.33	4022	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	4092/1996	5- 3-58	4	87	1.120.000	245 000	Id Id	Id.
18	LEONE Domenico fu Giuseppe	Guglionesi	8.24.38	4256	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	4094/1998	5- 3-58	4	88	870.000	190.000	Id Id	Id.
19	PETTERUTI Romano Gennaro di Corrado	Larino	17.84.60	3746	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	3968/1872	5- 3-58	4	89	2.185 000	475 000	Id Id	Id.
20	PETTERUTI-ROMANO Maria di Corrado, maritata BARTOLI	Larino	9 08.06	3747	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	3969/1873	5- 3-58	4	90	955.000	205 000	Id Id	Id.
21	SOCILTA' AGRICOLA NAPOLETANA, con sede in Napoli	Troia	436 48 59	4287	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	3970/1874	5- 3-58	4	91	36.440.000	6.800.000	Id Id	Id.
22	SOCIETA' PER AZIONI « TENUTA DEL GARGANO », con sede in Milano	Cagnano Varano	366 48.04	2233	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	3797/1701	5- 3-58	4	92	23.185.000	4.760 000	Id Id	Id.
23	VIOLANTE Maria di Nicola .	Altamura	12 45.10	3787	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	3972/1876	5- 3-58	4	93	240.000	55 000	Id Id	Id.

Roma, addì 20 marzo 1958

Visto p Il Ministro Dino

(1502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957, n 287 del 21 novembre 1957 e n 289 del 23 novembre 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N	Data	Gazzetta Ufficiale N	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi Data 30-1-58 N	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg Agr N	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Opera valorizzazione Sila														
1	BERLINGIERI Francesco Giuseppe fu Carlo	S. Giovanni in Fiore	116 61 70	1035	16- 9-51	227 s o	3-10-51	3822/1726	6- 3-58	4	153	1.935 000	590 000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	CHIDICHIMO Luigi fu Francesco	Cassano Jonio	179.40 20	1390	27-11-51	297 s o	28-12-51	3823/1727	6- 3-58	4	146	9.925 000	2 875 000	» »	»
3	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	623.50 00	689	15- 7-51	195 s o	27- 8-51	3817/1721	6- 3-58	4	147	12.715.000	3 965 000	» »	»
4	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	142.08 00	1393	27-11-51	297 s. o.	28-12-51	3818/1722	6- 3-58	4	148	8 280.000	2 410 000	» »	»
5	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	238.10.00	1441	18-12-51	299 s o 2	31-12-51	3819/1723	6- 3-58	4	149	7.685.000	2 240.000	» »	»
6	COMPAGNA Piero fu Francesco	Corigliano Calabro	143.66 20	701	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51	3820/1724	6- 3-58	4	150	4.695.000	1.450.000	» »	»
7	SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma	Rocca di Neto	713.65 86	769	22- 9-50	219 s o.	23- 9-50	3824/1728	6- 3-58	4	151	15.855.000	5.735.000	» »	»
8	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo	Scandale	63.34.70	1007	16- 9-51	227 s o.	3-10-51	3825/1729	6- 3-58	4	152	3.065.000	950.000	» »	»

Roma, addì 20 marzo 1958

Visto, p il Ministro Dàlo

(1501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà ad Enti di riforma fondiaria.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 276 del 9 novembre 1957, n. 287 del 21 novembre 1957, n. 290 del 25 novembre 1957, n. 292 del 27 novembre 1957, n. 312 del 17 dicembre 1957, n. 313 del 18 dicembre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità
			Ha	N	Data	N.	Data	in data 30-1-58 N	Data	N	Foglio	Lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	BATTILORO QUARTO Domenico fu Tommaso	Montenero di Bisaccia	360 72 28	4291	28-12-52	19 s. o 6	24- 1-53	3874/1778	28- 2-58	4	27	46 584 061
2	D'ERRICO Gerardo di Pietro . .	Cerignola	12.39.05	2029	19-11-52	294 s. o 1	19-12-52	4086/1990	28- 2-58	4	26	1.003.628
3	GENTILE Elena fu Vincenzo .	S Marco in Lamis	62.89.64	2608	29-11-52	7 s. o 1	10- 1-53	4090/1944	28- 2-58	4	25	7.429.637
4	GIAQUILI-FERRINI Gian-Ludovico fu Francesco	Stornara	42.11.99	3408	18-12-52	14 s. o 2	19- 1-53	3965/1869	28- 2-58	4	24	3.214 536
5	LENTI Maria fu Oronzo . . .	Mottola	99 47 51	3424	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	4033/1997	28- 2 58	4	23	2.682.741
6	ROSSI Angelo fu Giuseppe	S Martino in Pensilis	10.91.97	3756	27-12-52	16 s o 2	21- 1-53	4111/2015	28- 2-58	4	22	1.420.521
7	SARACINO Michele di Francesco	Manfredonia	5.13.62	2218	19-11-52	295 s. o 1	20-12-52	4114/2018	28- 2-58	4	21	416.035
8	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « GRAZIANA », con sede in Ferrara	Manfredonia	114.42.92	809	30- 8-51	21 s. o	13- 9-51	3828/1732	28- 2-58	4	20	2 098.205
9	SURIANI Giuseppe fu Luigi	Larino	5.55.09	3770	27-12-52	16 s. o 2	21- 1-53	4118/2022	28- 2-58	4	19	1.576.463
	Opera per la valorizzazione della Sila											
10	ANANIA Luigi fu Giuseppe	Scandale	250.21.80	698	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51	3821/1725	28- 2-58	4	18	15.653.041

Roma, addì 11 marzo 1958

Visto, p. *il Ministro*: DATO

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi dell'8 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	—	624,81	624,85	624,75	624,82	624,81	624,80	624,80	624,81
$ Can.	641,95	—	642,50	642,625	642,10	642,31	642,70	641,40	642,37	642,20
Fr. Sv. lib	145,80	—	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,24	—	90,23	90,235	90,25	90,26	90,225	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,27	—	87,30	87,28	87,20	87,27	87,29	87,25	87,28	87,30
Kr. Sv.	120,32	—	120,28	120,31	120,15	120,31	120,29	120,20	120,31	120,30
Fol	164,20	—	164,23	164,24	164,25	164,24	164,25	164,20	164,25	164,20
Fr. B.	12,50	—	12,5025	12,4975	12,485	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,50
Fr. Fr	147,70	—	147,72	147,695	147,68	147,69	147,70	147,70	147,69	147,70
Fr. Sv. acc	142,53	—	142,515	142,54	142,45	142,56	142,52	142,50	142,55	142,50
Lst.	1746,45	—	1747,125	1746,875	1746,50	1746,87	1746,75	1747 —	1747 —	1747 —
Dm. occ	148,68	—	148,72	148,71	148,62	148,71	148,695	148,70	148,71	148,70
Scell. Aust.	24,01	—	24,01	24,02	24 —	24,02	24,02	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli dell'8 aprile 1958

Titolo		Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,225	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,30
Id. 3,50 % 1902	61,15	Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % 1935	96,40	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	84,20	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,175	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,725	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,225
Id. 5 % 1936	97,15	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,65		
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,50		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,83	1 Franco belga	12,497
1 Dollaro canadese	642,662	100 Franchi francesi	147,697
1 Franco svizzero lib	145,805	1 Franco svizzero acc	142,53
1 Corona danese	90,23	1 Lira sterlina	1746,812
1 Corona norvegese	87,285	1 Marco germanico	148,702
1 Corona svedese	120,30	1 Scellino austriaco	24,02
1 Fiorino olandese	164,245		

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1 - Il sig. Michele Moro fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);

2 - Il sig. Efisio Pintore fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari);

3 - Il sig. Giovanni Caboni fu Ignazio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari);

4 - Il sig. Leandro Anardu fu Ferdinando è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari);

5 - Il sig. Ciriaco Calvisi fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro);

6 - Il sig. Giuseppe Mancosu Serra fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari);

7 - Il sig. Giuseppe Lai fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro);

8 - Il sig. Antonio Caria fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari);

9 - Il sig. Cesare Contu di Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

10 - Il sig. Ferdinando Atzeni fu Nicolino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San t'Andrea Frius (Cagliari);

11 - Il sig. Ennio Cannas fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Loceri (Nuoro);

12 - Il sig. Genesio Tulivi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(1435)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione del concorso per titoli a centoventicinque posti di usciere giudiziario in prova

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1958, è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso per titoli, da integrarsi con una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventicinque posti di usciere giudiziario in prova, indetto con decreto Ministeriale 21 febbraio 1957

Detta Commissione è formata come segue

1. Cataldi dott Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione, in funzione di direttore generale, capo del personale, presidente di diritto,

2 Bonomo dott Gerardo, magistrato di Corte di appello, in funzione di direttore dell'Ufficio III del personale, componente di diritto,

3 Montesanti dott Carlo, magistrato di Tribunale, addetto all'Ufficio III del personale, componente

Segretari

1 Giuliani Pasquale, cancelliere capo addetto al Ministero,

2 Claudi Aldo, cancelliere di 1ª classe addetto al Ministero.

(1791)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, con bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 40, del 15 febbraio 1958, ha riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939 n 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei trenta messi a concorso nella suddetta carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante·

1) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 o dell'art 14 del regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950 n 465;

2) abbia prestato servizio continuato e lodevole di assistente di ruolo per almeno cinque anni

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di laurea in ingegneria civile od industriale

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aiuti e gli assistenti universitari in quanto essi fanno parte del personale civile di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi

Dalle domande dovrà risultare altresì

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà recare il visto del rettore dell'Università

I candidati aiuti o assistenti universitari, di cui al presente avviso, i quali concorrono ai posti ad essi riservati non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma sottoindicato, che avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto di cui sarà data comunicazione agli interessati

Per essere ammessi a sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio

b) libretto ferroviario personale,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica,

f) passaporto

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti attestanti gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina I documenti attestanti il possesso di tali titoli sono elencati nell'articolo 8 del bando, cui si fa riferimento

I candidati dovranno esibire inoltre, copia dello stato di servizio, su carta bollata da L 200, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero delle finanze entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) certificato del rettore in carta legale, attestante la conseguita nomina ad aiuto od assistente universitario in seguito a concorso Per gli aiuti o assistenti universitari nominati in ruolo ai sensi dell art 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione,

2) certificato del rettore, in carta legale, attestante la continuità e la qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio

3) titolo di studio,

4) certificato medico

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della richiesta dei documenti stessi

Non si ammettono riferimenti a documenti già presentati, sia all'Amministrazione che bandisce il concorso, sia ad altra Amministrazione

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie

1) geodesia e topografia

enunciati fondamentali della geodesia pratica

coordinate geografiche sferoidiche sferiche e piane,

sistemi di proiezione del geoide, proiezione cilindrico congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme,

strumenti topografici, verifica, correzione ed uso,
rilevamento planimetrico e altimetrico del terreno
celerimensura e formule relative,
principi generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea
calcolo di aree di figure piane
divisione di aree e rettificazione di confini,
compensazione degli errori,

2) economia ed estimo
elementi della teoria del valore in rapporto alle stime,
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime
la teoria generale delle stime immobiliari e i metodi di stima,
stima dei fabbricati delle aree fabbricabili dei terreni agrari,
stime forestali, stima degli impianti industriali,
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi danni ecc.),
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano,

3) costruzioni
elasticità, sollecitazioni semplici e composte
travi reticolate, travi continue, archi e telai,
nozioni sui sistemi elastici
strutture e calcoli di stabilità dei solai dei tetti e delle altre parti di fabbricati fondazioni,
scelta ed impiego dei materiali da costruzione, composizione delle malte e dei conglomerati,

4) idraulica
idrostatica ed idrometria,
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative,
utilizzazione delle acque bacini di ritenuta dighe canali di irrigazione e canali industriali, opere d'arte relative e loro calcolazione,
nozioni sui motori idraulici,

5) elettrotecnica
nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica

6) legislazione
disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni,
cenni fondamentali di diritto pubblico –
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici,
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano,
nozioni di statistica,

7) lingua straniera
il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta

Roma, addì 27 marzo 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

(1707)

Avviso di concorso a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, con bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 48 del 25 febbraio 1958, ha riservato ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, tre posti di consigliere tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei quindici messi a concorso nella suddetta carriera direttiva

A' termini dell'art 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

1) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, o dell'art 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, o dell'art 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n 465,

2) abbia prestato servizio continuato e lodevole di assistente di ruolo per almeno cinque anni

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea di ingegneria civile od industriale, con esclusione di altri titoli di studio

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aiuti e gli assistenti universitari, in quanto essi fanno parte del personale civile di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale dei monopoli di Stato, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso di concorso

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare

il possesso della cittadinanza italiana,
il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
le eventuali condanne penali riportate,
il titolo di studio posseduto,
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,
gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovrà risultare altresì
il domicilio,
l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni
la dichiarazione che il candidato è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione,
la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore

I candidati aiuti o assistenti universitari, di cui al presente avviso, i quali concorrono ai posti ad essi riservati, non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma sottoindicato

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio,
b) libretto ferroviario personale,
c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla suddetta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell' apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6 del bando
2) titolo di studio,
3) certificato medico

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, dovranno produrre, oltre ai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 3), un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 o dell'art 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato

Per gli aiuti od assistenti universitari nominati in ruolo ai sensi dell'art 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie·

1 Costruzioni civili ed industriali

a) materiali e loro proprietà metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte calcestruzzi, legnami,

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni statica delle costruzioni elastiche, stabilità e sollecitazioni, casi semplici e composti d'equilibrio statico, casi particolari di sollecitazione, travi rettilinee, reticolari, continue, telai piani semplici (portali)

c) tecnica delle costruzioni strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato, edifici civili ed industriali, calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi,

fondazioni, resistenza dei terreni, sistemi di fondazione,

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno

2 Idraulica e costruzioni idrauliche idrostatica, portata delle bocche e dei corsi d'acqua, moto delle acque nei fiumi e nei canali, utilizzazione delle acque, canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature

3 Fisica tecnica principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici gas perfetti, entropia, vapori saturi e soviariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi, trasmissione del calore attraverso pareti,

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori, combustibili solidi, liquidi e gassosi,

utilizzazione industriale del calore impianti di riscaldamento, ventilazione condizionamento dell'aria,

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi

4 Macchine termiche ed idrauliche macchine a vapore alternative, condensatori, turbina a vapore, motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel,

turbine idrauliche,

pompe a stantuffo, pompe centrifughe,

ventilatori,

compressori, serbatoi a pressione

5 Elettrotecnica corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti

correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi,

collegamenti a stella ed a triangolo,

macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti raffreddamento delle macchine elettriche,

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo

generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo,

generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo,

motori asicroni trifasi, caratteristiche di funzionamento diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo,

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

6 Tecnica dell'illuminazione, generalità, vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso

L'esame colloquio sarà integrato con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e danno temuto, concetti generali sui contratti della vendita e della permuta)

Roma, addì 27 marzo 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

(1708)

Avviso relativo alla pubblicazione avvenuta nel Bollettino ufficiale del 16 gennaio 1958, n. 3, parte 2ª, atti di Amministrazione, delle graduatorie dei candidati forniti di idoneità per titoli ed esami ai fini del collocamento nei ruoli ordinari, in applicazione della legge 23 maggio 1956, n. 505.

Nel Bollettino ufficiale del 16 gennaio 1958 n 3, parte 2ª, atti di Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le seguenti graduatorie dei candidati forniti di idoneità per titoli ed esami ai fini del collocamento nei ruoli ordinari in applicazione della legge 23 maggio 1956, n 505

A) *Classi di concorso relative ai candidati che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli* 1, 3, 5, 10 *della legge* 23 *maggio* 1956, *n* 505

1) IV cl — Lettere italiane e latine nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali
2) III cl — Italiano e storia negli istituti magistrali
3) II cl — Lettere classiche nei licei
4) V — Filosofia e storia nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali
5) A II — Italiano e storia negli istituti tecnici
6) A III — Lettere italiane nell'istituto tecnico nautico.
7) I I — Storia e geografia nell'istituto nautico
8) M I — Italiano, storia e geografia nella scuola di magistero professionale per la donna
9) I cl — Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi
10) A I — Italiano, storia e geografia nella scuola tecnica
11) I — Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media
12) Avv I — Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale
13) IX — Matematica e fisica nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali
14) A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici
15) A VI — Matematica negli istituti tecnici industriali e nautici
16) D I — Matematica, fisica e chimica nella scuola tecnica industriale
17) L I — Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili
18) II — Matematica nella scuola media
19) Avv II — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale
20) VII a — Lingua e letteratura francese nei licei scientifici
21) VII b — Lingua e letteratura inglese nei licei scientifici
22) VII c — Lingua e letteratura tedesca nei licei scientifici
23) VII e — Lingua e letteratura spagnola nei licei scientifici
24) A V f — Lingua e letteratura francese negli istituti tecnici
25) A V i — Lingua e letteratura inglese negli istituti tecnici
26) A V s — Lingua e letteratura spagnola negli istituti tecnici

27) A. V. t — Lingua e letteratura tedesca negli istituti tecnici
28) A IV. f — Lingua e letteratura francese nella scuola tecnica commerciale.
29) A IV i — Lingua e letteratura inglese nelle scuole tecniche
30) A IV s — Lingua e letteratura spagnola nella scuola tecnica
31) A IV t — Lingua e letteratura tedesca nella scuola tecnica
32) X — Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali
33) G I — Scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici.
34) G II — Geografia economica negli istituti tecnici commerciali
35) C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico.
36) C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario
37) A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici
38) E VIII — Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale
39) A IX — Scienze e merceologia nelle scuole tecniche e professionali
40) B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie
41) M III — Disegno e storia dell'arte nella scuola di magistero professionale per la donna
42) XI — Disegno nei licei scientifici ed istituti magistrali
43) III — Disegno nelle scuole medie
44) L II — Disegno, nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili
45) G V — Materie giuridiche negli istituti tecnici commerciali.
46) G. IV — Ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici
47) H. I — Agronomia ed estimo negli istituti tecnici per geometri
48) H II — Topografia nell'istituto tecnico per geometri
49) J. III — Astronomia e navigazione nell'istituto tecnico nautico
50) A XI — Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri
51) D. III — Elettrotecnica e radiotecnica nella scuola tecnica e industriale
52) D IV — Meccanica e disegno professionale nella scuola tecnica industriale
53) F. I — Computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale
54) Avv. VI — Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle scuole e corsi di avviamento professionale
55) Avv. X — Materie tecniche del tipo agrario nei corsi secondari di avviamento professionale
56) Avv. XI — Materie tecniche del tipo industriale, artigiano nei corsi secondari di avviamento professionale.
57) M IV — Economia domestica ed igiene nella scuola di magistero professionale per la donna
58) L III — Economia domestica, esercitazioni ed igiene nella scuola professionale femminile
59) Avv. III — Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia, disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale.
60) XII — Musica e canto negli istituti magistrali

B) *Classi di concorso relative ai candidati iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovano nelle condizioni di cui all'art.* 15 *della citata legge*.

61) IV. cl — Lettere italiane, latine e storia nei licei ed istituti magistrali.
62) V — Filosofia e storia nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali.
63) A II — Italiano e storia negli istituti tecnici
64) I cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi
65) I — Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.
66) Avv. I — Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale
67) VII. c — Lingua e letteratura tedesca nei licei scientifici
68) VII. b — Lingua e letteratura inglese nei licei scientifici
69) A V. i — Lingua e letteratura inglese negli istituti tecnici
70) IX — Matematica e fisica nei licei classici, scientifici ed istituti magistrali
71) A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici
72) A VI — Matematica negli istituti tecnici industriali e nautici
73) II — Matematica negli istituti medi inferiori
74) X — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei ed istituti magistrali
75) G I — Scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici
76) A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici
77) G V — Materie giuridiche negli istituti tecnici commerciali
78) G IV — Ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici
79) H I — Agronomia ed estimo negli istituti tecnici e per geometri
80) E III — Elettrotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali
81) F VI — Disegno tecnico nell'istituto tecnico industriale
82) M IV — Economia domestica ed igiene nelle scuole di magistero professionale per la donna
83) Avv VI — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento del tipo commerciale
84) Avv III — Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale
85) XI — Disegno nei licei scientifici ed istituti magistrali
86) L II — Disegno, nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili
87) III — Disegno nella scuola media

C) *Classi di concorso relative agli insegnanti tecnico-pratici per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art* 14 *della citata legge*

88) — Scuole tecniche industriali
89) — Scuole di avviamento industriale maschile
90) — Scuole di avviamento industriale femminile

Inoltre sullo stesso Bollettino ufficiale 16 gennaio 1958, n 3, sono stati pubblicati n 24 decreti di rettifica delle graduatorie suddette

Il Ministro MORO

(1705)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio 15 febbraio 1956, n 9316/San ,

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso,

Accertata la regolarità dell'operato della Commissione predetta,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa

1	Tomat Tarsilla	punti 55,479	su 100
2	Dosso Luigia	» 54,963	»
3	Zuiani Alma	53,646	
4	Munari Annetta	» 53,635	»
5	Florit Gisella	» 53,567	»

6	Fratta Rina	punti	53,527	su 100
7	Angeli Maria	»	53,423	»
8	Banelli Nedda	»	53,129	»
9.	Rocchetto Igoa	»	52,967	»
10	Tramontin Adele	»	51,935	»
11	Andrioli Idilia	»	51,888	»
12	Piazzotta Ada	»	51,688	»
13.	Beltrame Edvige	»	51.511	»
14	Cantelli Ardemia	»	51,295	»
15	Raffaelli Carmen	»	51 140	»
16	Puntel Maddalena	»	50,937	»
17	Rossi Maria	»	50,875	»
18	Ravasio Bruna	»	50,770	»
19	Qualizza Elvira	»	50,670	»
20	Casarsa Maria Teresa	»	50,401	»
21.	Toniutti Anita	»	50,393	»
22	Odorico Luigia	»	50,240	»
23	Presta Filomena	»	50,187	»
24	Rossi Luciana	»	50,126	»
25	Aldobrandi Dina	»	50,063	»
26	Candido Iside	»	50,004	»
27	Isola Lucia	»	49,970	»
28	Morassi Loretta	»	49,627	»
29	Aviano Elda	»	49,049	»
30	Del Fabro Elisabetta	»	49,036	»
31	Pascolo Gilda Ines	»	48,883	»
32	Brussolo Atua	»	48,569	»
33	Lucis Carmela	»	48,375	»
34	Adotti Maria Iris	»	48 —	»
35	Foi Nerina	»	47,598	»
36	Fabrizio Maria	»	47,514	»
37	Savio Caterina	»	47,514	»
38	Collovini Elsa	»	47,399	»
39	Romanin Edda	»	47,214	»
40	De Conti Teresa	»	46,977	»
41	Marcuzzi Norma	»	46 968	»
42	Duria Eva	»	46,779	»
43	Bortolussi Edda	»	46,765	»
44	Zerman Santa	»	46,500	»
45	Battiston Elda	»	45 266	»
46	De Pasqualin Caterina	»	45 166	»
47	Silvestrini Agnese	»	45,130	»
48	Rosso Wilma	»	45,125	»
49	Gares Bruna	»	45,041	»
50	Andreussi Terza	»	44,744	»
51	Celloni Ines	»	44,523	»
52	Geretti Maria	»	44,301	»
53	Facchin Elsa	»	44 —	»
54	Maliavaz Anna	»	43,777	»
55	Brazzoli Ines	»	43,214	»
56	Fadini Franca	»	42,266	»
57	Rossi Eliana	»	39,920	»
58	Rossi Adriana	»	39,041	»
59	Vanin Egle	»	38,041	»
60	Tonutti Bruna	»	36 —	»
61	Degano Angela	»	35 —	»

Il presente decreto, ai sensi dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 7291/III San in data odierna, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955 indetto con decreto prefettizio 15 febbraio 1956, n 9316/San ,

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate

1) Tomat Tarsilla: Pasiano,
2) Dosso Luigia Teor,
3) Zuiani Alma. Toricano,
4) Munari Annetta Cavasso Nuovo,
5) Florit Gisella Lauco,
6) Fratta Rina Clauzetto,
7) Angeli Maria Cercivento,

Il presente decreto ai sensi dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Udine, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto BOCCIA

(877)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 3389/3 in data 5 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954,

Visto il proprio decreto n 3390/3, in data 5 febbraio 1958, modificato con decreto n. 4939 del 27 febbraio 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica Termini Cecilia, già dichiarata vincitrice della 1ª condotta ostetrica di Racalmuto ha rinunziato a quelle di Lampedusa e di Joppolo Giancaxio e che la ostetrica Avanzato Carmela, già dichiarata vincitrice della condotta di Lampedusa ha dichiarato di rinunziarvi optando per la condotta di Joppolo Giancaxio, avendola indicata prima nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici delle condotte ostetriche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

A modifica dei decreti prefettizi n 3390 del 5 febbraio 1958 e n 4939 del 27 febbraio 1958, le ostetriche Avanzato Carmela, nata il 17 gennaio 1928 e Ciresi Emanuela, nata il 30 luglio 1922, sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 ed assegnate, rispettivamente alla condotta ostetrica di Joppolo Giancaxio e di Lampedusa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Agrigento, addì 6 marzo 1958

Il prefetto QUERCI

(1398)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C